

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5386-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 9 gennaio 1991 (v. stampato Senato n. 1706)

MODIFICATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 novembre 1991 (v. stampato Senato n. 1706-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 29 gennaio 1992

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 febbraio 1992

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifiche alla legge 4 luglio 1967,
n. 580, e nuove norme in materia di
produzione e commercializzazione del-
le paste alimentari.**

ART. 1.

1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro prodotta in Italia devono essere contraddistinte con un marchio di qualità del prodotto.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, determina, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, il marchio di cui al comma 1 e le relative caratteristiche.

ART. 2.

1. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, chi confeziona o fa confezionare pasta di semola di grano duro prodotta in Italia priva del marchio di cui all'articolo 1 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 5.000.000. Il prodotto è ritirato dal mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. In caso di inottemperanza,

TESTO

MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifiche alla legge 4 luglio 1967,
n. 580, e nuove norme in materia di
produzione e commercializzazione del-
le paste alimentari.**

ART. 1.

1. Le confezioni di pasta di semola di grano duro, prodotta in Italia in conformità alle prescrizioni della presente legge, possono essere contraddistinte con un marchio di identificazione del prodotto.

2. *Identico.*

ART. 2.

Identico.

l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso al sequestro cautelare ed alla successiva confisca dei prodotti.

2. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, a chi vende o detiene per vendere pasta di semola di grano duro prodotta in Italia in confezioni prive del marchio di cui all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo. Il prodotto è ritirato dal mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. In caso di inottemperanza, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso al sequestro cautelare ed alla successiva confisca dei prodotti.

3. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, chi confeziona o fa confezionare prodotti alimentari diversi dalla pasta di semola di grano duro prodotta in Italia, apponendo il marchio previsto dall'articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 4.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Il prodotto è ritirato dal mercato a cura e a spese del produttore entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione. In caso di inottemperanza, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni procede in ogni caso al sequestro cautelare ed alla successiva confisca dei prodotti.

ART. 3.

1. Le paste alimentari diverse dalle paste di cui agli articoli 29-bis e 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificata della presente legge, prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea e introdotte nel territorio nazionale, devono indicare la esatta composizione del prodotto commercializzato.

ART. 3.

Identico.

In particolare devono recare sulle confezioni le seguenti denominazioni:

a) « pasta di semola di grano duro », qualora essa sia prodotta solo con grano duro;

b) « pasta di semola di grano duro e sfarinati di grano tenero », qualora il primo componente prevalga sul secondo;

c) « pasta di sfarinati di grano tenero e semola di grano duro », qualora il primo componente prevalga sul secondo;

d) « pasta di sfarinati di grano tenero », qualora essa sia prodotta solo con grano tenero.

2. Fermo restando il divieto di produzione in Italia delle paste di cui al comma 1, lettere b), c) e d), le denominazioni di cui al medesimo comma, o altre denominazioni equivalenti compatibili con le norme di etichettatura del Paese di destinazione, sono obbligatorie per le paste alimentari prodotte in Italia ai sensi della deroga di cui all'articolo 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580.

3. Le denominazioni complementari, quali spaghetti, penne, fusilli o altre, devono comparire sulla confezione del prodotto con collocazione e caratteri tipografici di minore risalto rispetto a quelli utilizzati per le denominazioni previste al comma 1.

4. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, chi vende o detiene per vendere le paste alimentari indicate al comma 1, confezionate in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000.

5. Fatta salva la concorrente applicazione di eventuali sanzioni penali, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, chi produce in Italia paste alimentari diverse dalle paste di cui al titolo IV della citata legge n. 580 del 1967, come modificata dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non superiore a lire 20.000.000 e il prodotto è confiscato.

ART. 4.

1. L'articolo 9 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca				
		Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo
		minimo	massimo	minimo	massimo	
Semola	14,50	—	0,90	—	0,45	10,50
Semolato	14,50	1,00	1,35	—	1,00	11,50
Farina integrale	14,50	1,35	1,80	—	1,50	12,50

2. È consentita la produzione di semola e semolato rimacinati da destinare esclusivamente alla panificazione.

3. È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella di cui al comma 1, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui all'articolo 13 ».

ART. 5.

1. L'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — 1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione ed es-

ART. 4.

Identico:

« ART. 9. — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nella semola, nel semolato e nella semola integrale è tollerata la presenza di sfarinati di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento.

4. *Identico.*

ART. 5.

Identico.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

a) con semola di grano duro e acqua;

b) con semolato di grano duro e acqua.

2. Nella produzione della "pasta di semola di grano duro" e della "pasta di semolato di grano duro" è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, degli sfridi di lavorazione "normali" ed "eccezionali", previa rimacina degli stessi secondo i limiti, le modalità e le procedure da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. L'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — 1. La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

TIPO E DENOMINAZIONE	Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	Acidità massima espressa in gradi (*)
		Ceneri		Cellulosa				
		minimo	massimo	minimo	massimo			
Pasta di semola di grano duro	12,50	—	0,92	—	0,45	10,50	4	
Pasta di semolato di grano duro	12,50	1,00	1,37	—	1,00	11,50	5	
Pasta integrale di grano duro	12,50	1,30	1,60	—	1,50	11,50	5	

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è inserito il seguente:

« ART. 29-bis — 1. La farina integrale, per poter essere impiegata nella produzione di paste alimentari, può essere prodotta anche con mulini a pietra e deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dalle altre disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana, nonché le proprie caratteristiche organolettiche con assenza di odori e sapori estranei.

2. Le paste integrali di grano duro destinate al commercio devono presentare, oltre alle caratteristiche analitiche di cui all'articolo 29, un contenuto di fibra alimentare minimo del 6,5 per cento e massimo del 10 per cento calcolato su sostanza secca. Il metodo ufficiale di analisi relativo alla determinazione della fibra alimentare è stabilito con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. La pasta integrale di grano duro deve essere posta in commercio con la denominazione "Pasta di farina integrale di grano duro".

4. La violazione delle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000 ».

ART. 8.

1. L'articolo 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — 1. È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti in quantità totale non superiore al 20 per cento del peso. L'impiego di tali ingredienti è autorizzato con appositi decreti del Ministro della sanità, emanati

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I decreti stabiliscono le norme e le modalità per l'impiego e, nel caso, per la produzione, il commercio, la conservazione degli ingredienti autorizzati e, ove necessario, prevedono l'obbligo di indicare la data di produzione e la durata di conservabilità dei medesimi.

2. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola, con semolato o con farina integrale di grano duro. Tali paste devono essere poste in commercio con le denominazioni di "pasta speciale di semola di grano duro", "pasta speciale di semolato di grano duro" o "pasta speciale di farina integrale di grano duro", seguite dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

3. Sulle confezioni delle paste speciali devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.

4. Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate, nell'involucro o recipiente che le contiene, anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione.

5. Nella produzione in Italia di paste alimentari speciali secche è consentito aggiungere all'impasto crusca e cruschetto provenienti esclusivamente da frumento duro. Tali paste speciali devono essere poste in commercio con le denominazioni di "pasta speciale di semola di grano duro con crusca", "pasta speciale di semola di grano duro con cruschetto" o "pasta speciale di semola di grano duro con crusca e cruschetto".

6. Ai fini della presente legge la crusca ed il cruschetto di frumento devono avere un contenuto minimo di fibra alimentare del 30 per cento calcolato su sostanza secca, un valore granulometrico alla prova di stacciatura compreso tra 0,4 e 1,2 millimetri e un'acidità massima di 7,5 gradi calcolata su sostanza secca.

7. Alle paste speciali di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-bis, commi 1 e 2.

8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000 ».

ART. 9.

1. L'articolo 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.

2. La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:

Umidità massima per cento	Su cento parti di sostanza secca					
	Ceneri		Cellulosa		Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo	Acidità massima espressa in gradi (*)
	minimo	massimo	minimo	massimo		
12,50	—	1,20	—	0,50	12,50	5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca.

3. L'estratto etereo non deve risultare inferiore a grammi 2,80 riferiti a cento parti di sostanza secca. Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,145 riferiti a cento parti di sostanza secca.

4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di quattro uova è elevato in misura pari allo 0,05 su cento parti di sostanza secca per ciascun uovo aggiuntivo rispetto al minimo di quattro ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

1. L'articolo 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. È consentita la produzione di paste alimentari fresche.

2. Nella produzione delle paste di cui al comma 1 devono essere osservate le prescrizioni stabilite per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità e l'acidità.

3. Per le paste alimentari fresche poste in vendita in confezioni sigillate il limite minimo di umidità è fissato nel 20 per cento ed il limite massimo nel 30 per cento.

4. Per le paste alimentari fresche l'acidità non deve superare il limite di gradi 6.

6. Per le paste alimentari fresche con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.

5. Il limite massimo delle ceneri della sfoglia delle paste speciali alimentari fresche farcite è elevato di 0,15 su cento parti di sostanza secca, non dovendosi comprendere nel calcolo dello stesso le ceneri apportate dai sali minerali degli ingredienti aggiunti alla sfoglia.

6. La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche o uova fresche pastorizzate.

7. Nella produzione di paste alimentari fresche è consentito l'uso delle farine di grano tenero.

8. Le paste alimentari fresche destinate al consumatore finale devono riportare sui cartelli di esposizione e sulle confezioni, oltre alle diciture stabilite dall'articolo 35, tutte le altre indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

9. Le paste alimentari fresche possono essere commercializzate sfuse e in tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Le paste alimentari fresche commercializzate sfuse, durante il trasporto dal luogo di produzione ai diversi punti di vendita, devono essere collocate in contenitori chiusi per alimenti

ART. 10.

Identico.

idonei ad assicurare alle medesime una adeguata protezione da agenti esterni e da fattori ambientali e recanti, oltre alle indicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, la data di produzione e la dicitura "paste alimentari fresche da vendersi sfuse" ».

ART. 11.

1. Al fine di sviluppare la produzione di grano duro e della pasta contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1 è istituito un fondo interprofessionale.

2. Il fondo è destinato ad interventi volti a favorire in particolare la diffusione di sementi per la produzione di grano duro, la promozione del marchio della pasta di semola grano duro e la gestione dell'offerta di grano duro da parte delle unioni riconosciute di associazioni di produttori agricoli.

3. Il fondo è alimentato da un prelievo sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di cui all'articolo 1, da versarsi da parte dei produttori di pasta direttamente al fondo medesimo, nonché dalle trattenute previste dagli accordi interprofessionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 18 marzo 1988, n. 88.

4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da sei rappresentanti designati dalle unioni riconosciute di associazioni di produttori agricoli in numero proporzionale ai soci delle associazioni ad esse aderenti, e da sei rappresentanti delle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative.

5. La misura del prelievo di cui al comma 3 e le modalità di applicazione del medesimo sono determinate, su pro-

Soppresso.

posta del consorzio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 10 febbraio di ogni anno, e, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 36 e al secondo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano alle paste alimentari prodotte negli altri Paesi membri della Comunità economica europea introdotte nel territorio nazionale.

ART. 13.

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro della sanità e con il Ministro del commercio con l'estero, sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione della presente legge nonché della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificata ed integrata dalla presente legge.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.